

STATUTO

UN RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LA SPEZIA SP VIA PIAVE 46

Numero REA: SP - 105317

Codice fiscale: 01154420119

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

STATO DI INSOLVENZA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-06-2008 - Statuto completo	2
--	---

cessaria l'approvazione di un nuovo statuto sociale, con aggiornamento delle norme di funzionamento della società che lo rendano adeguato alle esigenze sociali e maggiormente rispondenti alle prospettive cooperative e della mutualità. Espone, poi, che i Consiglieri di Amministrazione, signore Tejada De La Cruz Josefina e Solarte Castillo Leidy Katherine, hanno rassegnato le loro dimissioni dall'incarico. Ritene, pertanto, per la nomina di un nuovo Organo Amministrativo, opportuno presentare anche le proprie dimissioni, previo consuntivo dell'attività fin qui svolta.

Dopo esauriente discussione l'Assemblea, valutata la esposizione sulle materie all'ordine del giorno in particolare, riconoscendo la maggiore dinamicità che alla Società conseguirà con il nuovo statuto proposto e ringraziando gli Amministratori per l'opera svolta all'unanimità

delibera:

- di approvare le nuove norme di funzionamento della società, in sostituzione di quelle attualmente vigenti.

Le nuove norme di funzionamento della società, nella loro stesura, vengono lette in assemblea e i suoi articoli, tutti approvati, si intendono qui integralmente riportati e trascritti.

Le norme di funzionamento della società sono riportate nello statuto, sottoscritto dalla comparente e da me Notaio, e si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

- di accettare formalmente le dimissioni dei componenti dell'Organo Amministrativo, di cui alcune già precedentemente presentate e nominare, per i prossimi tre esercizi un Consiglio di Amministrazione composto dalla signora Castillo Sinisterra Ana Merlin, Manzano Gamboa Elisabeth e Castillo Paola Andrea che, presenti, accettano la carica. Le nominate eleggono Presidente del Consiglio di Amministrazione la comparente signora Castillo Sinisterra Ana Merlin.

Esaurite le discussioni degli argomenti all'ordine del giorno e le relative approvazioni e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore sedici e trenta.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto e redatto il presente verbale che, in Assemblea, ho letto con l'allegato alla comparente, la quale a mia domanda lo ha approvato perché conforme alla sua manifestata volontà e al vero e con me Notaio lo sottoscrive. Consta di un foglio dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio manoscritto per facciate quattro non complete.

F.to CASTILLO SINISTERRA Ana Merlin

F.to Francesco CALABRESE DE FEO, Notaio

TITOLO I

ARTICOLO 1 (Costituzione e denominazione)

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita, con sede in La Spezia, una società cooperativa sociale denominata:

"UN RAGGIO DI SOLE

Società Cooperativa Sociale".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 2 (Durata)

La durata della Società Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e ha per scopo:

- la promozione della persona umana attraverso lo svolgimento di attività di assistenza socio sanitaria;
- la ricerca, l'offerta e il coordinamento di occasioni di lavoro per i soci, con particolare riferimento all'elemento soggettivo della Cooperativa, costituita prevalentemente da extracomunitari, che svolgeranno in via principale la loro attività nella collaborazione e assistenza domiciliare secondo le esigenze e le richieste di privati e di Enti, sia pubblici sia privati, nonché in via sussidiaria nell'attività di pulizia e manutenzione anche di aree verdi e monumentali.

La Cooperativa può operare anche con i terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

ARTICOLO 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- creare opportunità di lavoro per i propri soci, al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali, secondo le scelte e le modalità del lavoro decise dagli stessi, come previsto dalla legge 142/01, e successive modificazioni ed integrazioni, e normato da apposito regolamento interno; a tal fine potrà svolgere la propria attività sia per enti pubblici sia privati, con trattative dirette o partecipando a gare, appalti, licitazioni;
- dare risposta, attraverso reciproca integrazione, ai bisogni delle famiglie con bambini, anziani e malati che necessitano di una assistenza domiciliare, continuativa e non, ed ai bisogni dei soci, che lavorano, presso famiglie, tutelando tali rapporti lavorativi, assicurando impiego di personale qualificato relativamente ai contratti da stipularsi;
- favorire l'integrazione sociale e culturale dei soci;

- il monitoraggio della realtà sociale per individuare i bisogni di assistenza domiciliare, anche quando non palesemente espressi;

- lo svolgimento di azioni formative necessarie a garantire idonei livelli professionali delle lavoratrici socie, dipendenti o collaboratrici, relativamente allo svolgimento di attività di collaborazione familiare;

- l'erogazione, alle famiglie, anche con persone anziane e o ammalate, dei servizi di supporto alle delle cure igieniche della persona relativamente ai soggetti non completamente autosufficienti. e collaborazione con altre figure professionali (OSA, OSS, infermiere professionale) per lo svolgimento dello stesso tipo di cure a persone non autosufficienti;

- la preparazione dei pasti e loro somministrazione anche a bambini e a persone non autosufficienti e aiuto per la loro assunzione da parte di soggetti parzialmente autosufficienti;

- compagnia a pazienti allettati o comunque non autosufficienti assistiti sia a domicilio sia presso strutture di ricovero e cura pubbliche e private: nel caso l'erogazione del servizio preveda la permanenza domiciliare dell'operatrice nell'arco delle 24 ore, la stessa potrà svolgere azione di supporto e/o controllo in ordine all'assunzione della terapia secondo i tempi e le modalità prescritte.

- l'erogazione alle famiglie di servizi specifici per l'infanzia, con particolare riguardo ai casi in cui i genitori siano impegnati in attività lavorative, e/o impegnati nell'assistenza a persone anziane, tra cui l'attività di accompagnamento di minori e disabili;

- il controllo nello svolgimento di attività ludiche.

- la programmazione e il coordinamento delle attività delle lavoratrici, socie, dipendenti o collaboratrici;

- l'attivazione, a favore delle famiglie di assistenza infermieristica, fisioterapia e sociale, attraverso le specifiche figure professionali;

- la tutela delle varie identità culturali delle socie extracomunitarie attraverso l'organizzazione di momenti aggregativi per manifestazioni interetniche e attraverso l'offerta di disponibilità a istituzioni pubbliche e private per lo svolgimento di azioni di intermediazione culturale;

- la gestione di strutture ricettive volte a soddisfare le esigenze dei soci e delle loro famiglie per i bisogni abitativi, culturali e socio educativi;

- la gestione di strutture educative rivolte all'infanzia, agli anziani e a persone svantaggiate.

La società cooperativa potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria utili e/o necessarie all'attività sociale.

La società cooperativa potrà istituire il prestito sociale, normato da apposito regolamento interno e nel rispetto della legislazione vigente.

La società cooperativa, per agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari e assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Sociale.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- specchiata moralità, disponibilità all'espletamento di mansioni finalizzate alla erogazione di assistenza domiciliare di base e sussidiariamente all'attività di pulizia e manutenzione di aree verdi.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino in proprio imprese identiche o affini o partecipino a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

ARTICOLO 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527, comma III del Codice Civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nella categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento

dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci e a lui si applicano tutti i limiti previsti dalla normativa vigente anche per i diritti di elettorato attivo e passivo.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto sia con riguardo al rapporto sociale sia al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza degli stessi requisiti previsti per i soci ordinari.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ARTICOLO 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 42 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) d) e e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci

è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ARTICOLO 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 10 (Recesso di socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste dai successivi articoli 43 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 42 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ARTICOLO 12 (Delibere di recesso e esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso e esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli articoli 42 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 13 (Liquidazione)

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota effettivamente versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo articolo 26, comma IV, lettera c) e la liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma III, Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote versate nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13, restando convenuto che la quota è indivisibile, con la deroga di cui infra.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di

spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra di essi che li rappresenterà di fronte alla società.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accetta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

In caso di pluralità di eredi, questi devono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per cause di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 7.

In caso apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

ARTICOLO 15 (Termini di decadenza, limitazione al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso dei versamenti in conto quota, in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Tali somme per le quali non è stato richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettera b), c) ed e), oltre al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dai prestiti, eventuale credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE E ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero). Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate dai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

ARTICOLO 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta

giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure

lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa di bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) a eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

ARTICOLO 19 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, quando lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa e il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 20 (Organi)

Sono Organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

ARTICOLO 21 (Assemblee)

Le Assemblee sono convocate mediante lettera o altro mezzo idoneo, anche telematico e/o via internet che dimostri comunque la certezza del ricevimento, inviata quindici giorni pri-

ma dell'adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo

(nella sede sociale o altrove, purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 22 (Funzione dell'Assemblea)

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote di partecipazione cooperativa;
- 3) procedere alla nomina degli amministratori;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci;
- 6) approva gli eventuali regolamenti interni;
- 7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 18.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ARTICOLO 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza, su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno.

ARTICOLO 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ARTICOLO 25 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di tre voti.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ARTICOLO 26 (Presidente dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo e in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio.

ARTICOLO 27 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

ARTICOLO 28 (Compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, escluso solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, a eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ARTICOLO 29 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 30 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti a ciascuno di essi.

ARTICOLO 31 (Rappresentanza)

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 32 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o

se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione attuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

TITOLO VI CONTROVERSIE

ARTICOLO 33 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 43, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano a oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina della carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ARTICOLO 34 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra Avvocati e Consulenti del Lavoro e sono nominati dalla Camera Arbitrale della Provincia della

Spezia.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'articolo 35, comma 2, D. Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ARTICOLO 35 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 36 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 37 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci e eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 18, lettera c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 38 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprat-

tutto per disciplinare i rapporti tra la società e i soci de-
terminando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'at-
tività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare
appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'ap-
provazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno
essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni del Comitato
tecnici se verranno costituiti.

ARTICOLO 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle ri-
serve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-
serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e
di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-
tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-
ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ARTICOLO 40 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-
genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità
prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile con-
tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma
dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le
norme delle società a responsabilità limitata.

F.to CASTILLO·SINISTERRA·Ana·Merlin
F.to·Francesco·CALABRESE·DE·FEO,·Notaio
IMPOSTA·DI·BOLLO·ASSOLTA·AI·SENSI·DEL·D.M.·22·FEBBRAIO·2007..
COPIA·SU·SUPPORTO·INFORMATICO·CONFORME·ALL'ORIGINALE·DEL·DO-
CUMENTO·SU·SUPPORTO·CARTACEO,·AI·SENSI·DELL'ART.·20·COMMA·3·
DEL·D.P.R.·N.·445/2000.
REGISTRATO·A·LA·SPEZIA·IN·DATA·03·GIUGNO·2008